

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) COCCIOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FULVIO GIGLIOTTI

Seduta del 28/04/2026

FATTO

1. Con ricorso del 30.7.2025 – previo reclamo del 2.6.2025, riscontrato negativamente dall'intermediario – la ricorrente ha lamentato una pretesa responsabilità dell'intermediario convenuto, per non averle consentito l'apertura di un rapporto di conto corrente sul quale la stessa – aderendo a un prodotto pubblicizzato dal convenuto – avrebbe potuto (senza obbligo di accreditare lo stipendio) depositare somme fino a 100.000,00 euro, con un rendimento pubblicizzato del 4% lordo su base annua.

In particolare, ha precisato che essa ha aderito tempestivamente all'offerta, seguendo la procedura sul sito dell'intermediario, ricevendo (in data 22 maggio 2025) plurime comunicazioni via *e-mail* che confermavano il completamento dell'*iter* di apertura del conto, nonché l'assegnazione di un *codice cliente* e la necessità di un primo bonifico di accredito per l'attivazione definitiva (sicché attendeva la comunicazione dell'IBAN).

Non avendo ricevuto tale informazione, e riscontrate difficoltà nel contattare l'assistenza dell'intermediario, inviava a quest'ultimo un reclamo (in data 02/06/2025), sollecitando l'assegnazione delle coordinate bancarie, a cui l'intermediario rispondeva solo in modo interlocutorio, con *e-mail* del 05/06/2025 e del 17/06/2025, senza ulteriori riscontri; solo successivamente, infine, apprendeva – dall'assistenza telefonica dell'intermediario – che la pratica era da considerarsi “chiusa”.

Ha quindi adito l'Arbitro affinché venga riconosciuto il suo diritto all'apertura del conto corrente e le vengano fornite le coordinate bancarie del conto deposito, a favore delle quali effettuare il versamento dell'importo fino ad € 100.000,00, per poter beneficiare del tasso promozionale del 4% lordo per 12

mesi.

2. Si è costituito l'intermediario, chiedendo, preliminarmente, l'inammissibilità della domanda relativa alla (richiesta di) apertura del conto corrente (in quanto implicherebbe una inammissibile pronuncia costitutiva dell'Arbitro).

Dopo aver precisato di aver inviato, in data 23/05/2025, tramite comunicazione a mezzo posta ordinaria, risposta motivata di diniego, per anomalie riscontrate nella documentazione prodotta ai fini dell'apertura del rapporto, ha concluso, comunque, per il rigetto (nel resto) anche nel merito, risultando del tutto infondata la pretesa alla instaurazione del rapporto contrattuale in conto corrente e al conseguente versamento in conto (diretto al riconoscimento della remunerazione sperata).

3. In sede di repliche, parte ricorrente ha negato di avere ricevuto la comunicazione di diniego, asserendo, anzi, l'esistenza di successive comunicazioni interlocutorie; e ha evidenziato che la condotta complessiva dell'intermediario avrebbe ingenerato un legittimo e ragionevole affidamento nel positivo esito della trattativa (affidamento poi frustrato da un diniego immotivato, generico e comunicato tardivamente, in violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1337 c.c.). Ha quindi ribadito l'esistenza di un danno economico per "lucro cessante", corrispondente agli interessi che la ricorrente avrebbe percepito e di cui chiede il risarcimento per responsabilità extracontrattuale ex art 1337 c.c., stante il fatto che, nell'attesa dell'esito del ricorso, la somma da depositare è stata allocata su un conto corrente infruttifero.

Parte resistente, controreplicando, ha chiarito che essa ha semplicemente inviato alla cliente un set di documenti precontrattuali (tale è la documentazione allegata da controparte in sede di ricorso), la cui trasmissione non comporta l'automatica concessione dell'apertura del conto corrente, che resta comunque subordinata a specifiche valutazioni e verifiche interne, anche in relazione alla documentazione prodotta ai fini dell'apertura.

Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni, instando per l'integrale accoglimento delle conclusioni rassegnate nelle controdeduzioni e per il rigetto della pretesa risarcitoria da lucro cessante, atteso che il danno dedotto si risolve in una mera ipotesi di mancato guadagno, del tutto priva di riscontri probatori e, come tale, non meritevole di accoglimento.

DIRITTO

4. Ritiene il Collegio, per le ragioni di seguito illustrate, che la domanda di parte ricorrente non sia da accogliere.

5. Preliminarmente, osserva il Collegio che, sebbene la domanda della ricorrente, nella misura in cui effettivamente presupponesse la condanna dell'intermediario alla conclusione di un accordo con la resistente (finalizzato all'accensione di un conto corrente collegato a un rapporto di deposito) non potrebbe essere apprezzata dal Collegio, poiché implicherebbe una decisione che esorbita dagli scopi e dalle funzioni dell'ABF (v. Coll. ABF Bari, n. 11620/2024, con ulteriori richiami), nel caso di specie, può tuttavia ragionevolmente ritenersi che parte ricorrente abbia sostanzialmente fatto richiesta dell'accertamento della legittimità della condotta dell'intermediario nella fase della negoziazione, al fine di ottenere una pronuncia di tipo risarcitorio: infatti, la domanda di accertamento della illegittimità del comportamento dell'intermediario è stata poi specificata e completata, in sede di repliche, con l'esplicita richiesta di risarcimento per il preteso "lucro cessante", per un ammontare complessivo di € 4.000,00 pari al rendimento di un (ipotetico) deposito di € 100.000,00, per la durata di un anno

6. Ritiene, pertanto, il Collegio di poter esaminare la domanda.

Nel merito, peraltro, essa è infondata.

7. Intanto, la documentazione acquisita in atti, come prodotta dalle parti, non manifesta l'inequivocabile intendimento dell'intermediario di aprire il conto corrente; tant'è che, tra i documenti allegati, c'è solo una richiesta di apertura del conto corrente già compilata con i dati anagrafici e le relative preferenze

dell'aspirante correntista, priva però della sottoscrizione.

Si tratta, invero, di un esemplare del contratto idoneo alla stipula, offerto alla cliente – unitamente ad altra documentazione precontrattuale – come da prescrizioni normative in materia di trasparenza; né ha rilievo, in senso contrario, l'attribuzione del codice cliente, che non è funzionale all'apertura del conto corrente, ma solo all'inserimento nell'anagrafica dell'azienda.

Per altro verso, poi, pur essendo rimasta controversa la ricezione della comunicazione di diniego (asseritamente) spedita dalla resistente, resta il fatto che:

- anzitutto, non è emersa nettamente una condotta contraria a correttezza di parte resistente in ordine allo svolgimento della relazione avviata (contrarietà a correttezza che – a ben vedere – parte ricorrente vorrebbe ricavare, pressoché integralmente, dalla mancata stipulazione del rapporto contrattuale, la cui libertà (anche negativa), per contro, non può essere messa in discussione);
- in ogni caso, poi, non potrebbe mai essere riconosciuta la pretesa al risarcimento del danno derivante dall'asserita violazione precontrattuale di parte resistente, atteso che quel danno, ove pure sussistente, non potrebbe che limitarsi al c.d. "interesse negativo", indubbiamente non coincidente, già in astratto, con il mancato guadagno potenzialmente derivante dalla stipulazione del contratto (mancato);
- infine, la stessa evidenza di un "interesse negativo" effettivamente leso dalla condotta asseritamente scorretta di parte resistente appare tutt'altro che comprovata, attesa, in primo luogo, la non documentabilità della circostanza che le somme dichiarate "depositabili" da parte ricorrente sarebbero state effettivamente utilizzate a rendimento; e, comunque, la necessità di considerare che la stessa parte ricorrente implicitamente ammette di non avere avuto la disponibilità delle risorse ipoteticamente investibili, prospettando soltanto, piuttosto – attraverso una implicita dichiarazione (che dovrebbe desumersi dalla sottoscrizione delle repliche da parte dei genitori della ricorrente, in qualità di "dichiarati" potenziali mutuanti delle risorse da depositare) di propri familiari – la mera possibilità di accedere ad un prestito delle somme da depositare sul conto (in ragione della convenienza del suo possibile rendimento), ma non, evidentemente, altre e diverse possibili occasioni di collocamento vantaggioso di somme ipoteticamente da prendere a prestito.

8. Ritiene, pertanto, il Collegio che – anche a prescindere dalla sostanziale e radicale *mera ipoteticità* del pregiudizio astrattamente prospettabile – nessuna prova della effettiva sussistenza di un danno risarcibile, anche soltanto nella dimensione dell'interesse negativo (che, unicamente, potrebbe astrattamente venire in rilievo), sia stata fornita in atti.

Ne consegue che sotto nessun profilo la domanda proposta può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE